



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I
CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.
QUADRIENNIO 2008 - 2011**

Il giorno **16 novembre 2007** in Venezia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in sede di contrattazione integrativa regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica

E

la delegazione di parte sindacale

PREMESSO

- Che l'art 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, concernente il diritto allo studio, continua a trovare applicazione nei confronti del personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall'art. 142, comma 1 lettera f), del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003;
- Che la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale dall'art.4, comma 3, del suddetto CCNL;
- Che il quadriennio di validità del C.I.R. sottoscritto il 29 ottobre 2003 (anni 2004, 2005 ,2006) si è concluso e pertanto è necessario sottoscrivere un nuovo C.I.R. per il quadriennio 2008,2009,2010 e 2011;

VIENE STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO del personale del Comparto Scuola valido per il quadriennio 2008 -2011.

ART. 1

(Campo di applicazione e destinatari)

1. Il presente contratto si applica al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto.
2. In particolare, può usufruire dei permessi retribuiti :
 - il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato ,compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria , sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale.
In quest' ultimo caso le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all'orario part-time .
 - il personale docente, educativo ed A.T.A con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il

personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica e il personale supplente nominato in via provvisoria, su posto vacante o disponibile, con contratto fino alla nomina dell'avente titolo.

In quest'ultimo caso l'eventuale mancata conferma comporta la perdita del diritto, ferme restando le ore eventualmente già fruite.

4. Limitatamente all'anno solare 2008 il numero massimo di ore di permesso di cui può fruire il personale docente di scuola d'infanzia e primaria con contratto a **tempo determinato** di durata annuale (fino al 31.8.2008 o fino al 30.6.2008), **per la conclusione dei corsi speciali abilitanti di cui al D.M. n. 85 del 18.11.2005**, prevista per il 31 marzo 2008, **è pari a 70 ore.**

Tutte le ore residue (80 per ogni unità di personale di cui sopra) saranno sommate e divise per 150 e il risultato ottenuto, tralasciando le frazioni, costituirà un ulteriore numero di permessi da aggiungere a quello derivante dal calcolo del 3%.

5. La fruizione delle ore di permesso, determinate secondo il criterio di cui al comma precedente, avverrà tenendo conto delle modalità indicate al successivo art.10.
6. Il personale non appartenente alla categoria indicata al precedente comma 4., con nomina annuale ad orario pieno fino al 31 agosto può fruire di 150 ore mentre quello con nomina ad orario intero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) può fruire fino a un massimo di 125 ore.
7. Per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale A.T.A. a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate anche all'orario part-time.
8. In tutti i casi in cui al personale avente titolo non vengono concesse per intero le 150 ore, le ore residue confluiranno nel monte complessivo da distribuire ad altri aspiranti.

ART. 2

(Termine di presentazione delle domande)

Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere indirizzate all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di servizio e presentate al Dirigente Scolastico dell'istituto di servizio, **entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno.**

Limitatamente agli aspiranti di scuola secondaria ammessi alla frequenza dei corsi abilitanti speciali di cui al DM n. 85/05 organizzati dalla SSIS del Lazio e agli aspiranti alla frequenza dei corsi abilitanti speciali di durata annuale per il conseguimento dell'abilitazione in strumento musicale, previsti dall'art.3, comma 3 del DM 137/07, il predetto termine è prorogato al 30.11.2007.

ART. 3

(Formulazione delle domande e documentazione)

Le domande, redatte in carta semplice, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88, i seguenti dati:

- dati anagrafici;
- tipo di corso da frequentare;
- prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;
- sede di servizio;
- ordine e grado di scuola, per il personale docente ed educativo;
- profilo professionale per il personale A.T.A.;
- eventuale prestazione di servizio a tempo parziale;

- anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l'a.s. in corso) e non di ruolo (anni interi);
- numero anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
- numero ore di servizio settimanali per il personale docente e A.T.A. con contratto a tempo determinato;
- indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo riguardi un corso di laurea bisogna precisare se si è in corso o fuori corso.

Il possesso dei titoli può essere documentato con apposite dichiarazioni sostitutive.

ART. 4

(Corsi di studio,abilitazione, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)

I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, sono in ordine di priorità i seguenti :

1. Limitatamente agli aspiranti di scuola dell'infanzia e primaria, frequenza e conclusione ,entro il 31 marzo 2008,dei corsi abilitanti previsti dal DM n. 85 del 18.11. 2005 nonché, per gli aspiranti all'insegnamento di strumento musicale,frequenza dei corsi speciali annuali di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. n. 137 del 28.9.2007 e infine, partecipazione alle attività on-line,organizzate dalla SSIS del Lazio per gli aspiranti di scuola secondaria i cui corsi non sono stati attivati in questa regione a causa dell'esiguo numero di ammessi;
2. frequenza, per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza. Gli Istituti scolastici da frequentare devono essere ubicati nell'ambito della regione di servizio;
- 3 . frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione (indirizzi Scuola Infanzia e Primaria), della specializzazione S.S.I.S. per l'insegnamento nella scuola secondaria , della specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, del diploma in Didattica della Musica e di corsi di riconversione professionale;
4. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (prima o seconda), sia del vecchio che del nuovo ordinamento universitario (laurea triennale più eventuale laurea specialistica - anni 3+2, da considerare unitariamente) o di istruzione secondaria. In quest' ultimo caso l'Istituto da frequentare deve essere ubicato nell'ambito della regione di servizio;
5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi "master" , corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione , purchè tutti di durata almeno annuale e con esame finale.

Art.5

(Determinazione del contingente e procedura)

1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio in ogni anno scolastico, calcolato a livello provinciale. Limitatamente ai permessi da fruire per l'anno solare 2008 il predetto numero verrà incrementato dall'ammontare dei permessi aggiuntivi derivante dal calcolo indicato all'art. 1.
2. Il numero complessivo di permessi concedibili così determinato può essere ulteriormente aumentato da eventuali compensazioni effettuabili a livello regionale.

Allo scopo di poter utilizzare l'intero contingente regionale, le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

- A. Istituzioni Scolastiche;
- B. Uffici Scolastici Provinciali;
- C. Ufficio Scolastico Regionale.

Art.6

(Operazioni di competenza delle Istituzioni Scolastiche)

I Dirigenti Scolastici, ricevute le domande da parte del proprio personale le assumeranno tutte a protocollo e accerteranno il possesso dei requisiti dei richiedenti (appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 1 e richiesta dei permessi per uno dei corsi indicati all'art. 4.)

Comuniceranno quindi i dati di coloro che ritengono in possesso dei requisiti al sistema informativo regionale di rilevazione ARIS secondo le specifiche disposizioni impartite.

Trasmetteranno quindi all'Ufficio Scolastico Provinciale con elenco distinto per tipologia di personale, le domande di coloro che non ritengono ammissibili, motivando le ragioni dell'esclusione proposta.

I Dirigenti Scolastici, sulla base delle comunicazioni degli Uffici Scolastici Provinciali, provvederanno successivamente a concedere i permessi a coloro che risulteranno utilmente inclusi nella graduatoria provinciale definitiva.

ART. 7

(Operazioni di competenza degli Uffici Scolastici Provinciali)

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali:

- 1) Calcoleranno il contingente del 3% a livello provinciale, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali, a prescindere che gli stessi siano o meno superiori a 0.50, calcolandolo sul totale di unità di personale in servizio - con riferimento all'organico di fatto - su posti cattedra e spezzoni orario per il personale docente (compresi i posti di sostegno e di religione cattolica) e su posti interi e ad orario ridotto per il personale ATA.

- 1.a) Il contingente del 3%, riferito al personale docente, sarà calcolato distintamente per ogni

tipologia di personale, suddiviso come segue:

- Personale docente di scuola d'Infanzia;
- Personale docente di scuola Primaria e personale Educativo;
- Personale docente di scuola Secondaria di primo grado;
- Personale docente degli Istituti di II° grado.

1.b). Per il personale A.T.A. il 3% va invece calcolato complessivamente senza distinzione per profilo professionale.

L'arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali andrà effettuato solo sul risultato finale, derivante dalla somma dei singoli risultati parziali, attribuendo l'eventuale unità in più alla tipologia con il decimale più alto.

La somma dei due contingenti non può superare complessivamente il 3% del personale in servizio.

Il numero complessivo di permessi da concedere verrà comunque incrementato da quelli derivanti dal calcolo indicato all'art. 1.

Il personale docente, educativo e ATA distaccato presso l'IRRE, gli Uffici Scolastici Provinciali e l'Ufficio Scolastico regionale, che chiede di fruire dei permessi in questione, non grava sul contingente provinciale.

2) Procederanno quindi :

- ad esaminare le eventuali domande non accolte dai Dirigenti scolastici confermandone l'esclusione o decidendone l'inclusione nelle graduatorie provinciali;
- a formulare le graduatorie provinciali sulla base dei seguenti criteri:
 - Graduatorie delle domande secondo l'ordine di priorità indicato all'art. 4 e, all'interno delle diverse tipologie, dovranno attribuire:
 - la precedenza nei confronti del personale che chiede il rinnovo del permesso per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi richiesti;
 - la precedenza, a parità di condizioni, al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato. Tale precedenza si applica per le tipologie di corsi indicate dai numeri 2 a 5 del precedente art. 4;
 - In caso di ulteriore parità si terrà conto della complessiva anzianità di servizio dichiarata (anni interi) e, subordinatamente, dell'età anagrafica dando la precedenza al più giovane;
 - Il personale a tempo determinato che al momento della compilazione della graduatoria ricopre ancora una nomina a carattere provvisorio in attesa dell'avente titolo su posti di durata annuale, verrà collocato in graduatoria dopo quello con nomina definitiva.

3) Una volta formulate le graduatorie provvederanno a pubblicarle all'albo dei rispettivi uffici e a darne comunicazione alle Istituzioni Scolastiche.

Dalla data di pubblicazione all'albo gli interessati, entro e non oltre il termine di 5 giorni, possono presentare motivato reclamo indirizzato al competente Ufficio Scolastico Provinciale.

4) Dopo aver esaminato e deciso i reclami gli Uffici Scolastici Provinciali provvederanno a pubblicare le graduatorie definitive, mettendo in evidenza i nominativi di coloro che hanno

diritto alla concessione dei permessi, sia che rientrino nel 3% sia che beneficino dei permessi aggiuntivi derivanti dal calcolo indicato all'art.1, effettuando le eventuali compensazioni all'interno della provincia .

Provvederanno quindi a trasmetterle alle Istituzioni Scolastiche per la relativa comunicazione a tutti gli interessati.

- 5) Comuniceranno infine all'Ufficio Scolastico Regionale , al fine di consentire allo stesso di effettuare eventuali ulteriori compensazioni tra province, quanto segue:
- a) L'ammontare dei permessi concessi nell'ambito del 3%, compresi quelli attribuiti per compensazione all'interno della provincia, distintamente per tipologia di corsi e di personale;
 - b) Gli eventuali posti residuati dal contingente del 3%;
o, in alternativa,
 - c) Il numero di domande che non è stato possibile accogliere indicando la categoria (art.4) degli esclusi .

ART. 8

(Operazioni di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale)

L'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dei dati comunicati dagli Uffici Scolastici Provinciali (numero di domande in eccesso rispetto al contingente provinciale oppure numero di posti residuati) effettuerà le eventuali compensazioni tra province diverse comunicando ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali con eccesso di domande il numero degli eventuali posti che gli stessi possono utilizzare.

Nel caso in cui i posti disponibili a livello regionale non consentano di accogliere tutte le domande, la Direzione Regionale effettuerà le dovute compensazioni, ridistribuendo tra le province interessate gli eventuali posti disponibili proporzionalmente al numero di domande non accolte.

Provvederà infine, al termine delle operazioni, a convocare le OO.SS. firmatarie del presente contratto, al fine di informarle in merito alla situazione definitiva determinatasi nelle varie province.

ART. 9

(Tempistica)

Le operazioni di cui al presente contratto si svolgeranno secondo la seguente tempistica:

Atto	Personale interessato o Organo competente	Data
Presentazione domanda (art. 2)	Personale docente educativo e ATA ai Dirigenti Scolastici	Entro il 15 novembre di ogni anno. Limitatamente ai docenti ammessi frequenza SSIS



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

		Lazio e corsi speciali abilitanti strumento musicale: 30.11.2007
Trasmissione dati domande accolte al sistema informativo regionale ARIS (art.6)	Dirigenti scolastici	Limitatamente all'anno solare 2008:dal 19.11.2007
Trasmissione elenco e domande non accolte all'USP (art.6)	Dirigenti scolastici	Entro 30 novembre di ogni anno
Pubblicazione graduatorie provvisorie all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale (art.7)	Ufficio Scolastico Provinciale	Entro 15 dicembre di ogni anno
Presentazione reclami (art.7)	Personale docente educativo e ATA	Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo degli Uffici Scolastici Provinciali
Pubblicazione graduatorie definitive e trasmissione alle II.SS. (art.7)	Ufficio Scolastico Provinciale	Entro il 31 dicembre di ogni anno
Concessione permessi (art.6)	Dirigenti Scolastici	A seguito domanda da parte dell'avente diritto

ART. 10

(Durata e modalità di fruizione dei permessi)

1. I permessi retribuiti sono concessi

- nella misura massima di **150** ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio (o in proporzione in caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali);
- di **70** ore individuali (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra),limitatamente all'anno solare 2008 e al personale docente a tempo determinato di scuola d'infanzia e primaria che frequenta e conclude, entro il 31 marzo 2008, i corsi speciali abilitanti di cui al D.M. n. 85 del 18.11.2005;
- di **125** al restante personale con nomina a tempo determinato, ad orario intero, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali).

Le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per il personale non di ruolo il monte ore autorizzato per l'anno solare si estende, per il periodo 1° settembre-31 dicembre, all'anno scolastico successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto a tempo determinato che ha fatto nascere il diritto. In tale ipotesi il personale interessato, nel periodo 1 settembre/31 dicembre, potrà usufruire delle ore di permesso non utilizzate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) Nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
 - b) Nomina provvisoria fino all'avente titolo per la copertura della stessa tipologia di posti di cui alla precedente lettera a).
3. Il personale della scuola iscritto a corsi universitari “fuori corso” è ammesso alla fruizione dei permessi alle stesse condizioni del personale “in corso”, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi.
Il medesimo personale, qualora abbia già usufruito dei permessi per l'intera durata legale dei corsi, potrà usufruirne subordinatamente alla disponibilità di eventuali posti residui a livello provinciale o regionale.
4. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami ; inoltre tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. L'esercizio del diritto deve essere comunque assicurato e la sostituzione deve avvenire applicando la normativa vigente al momento della fruizione.
6. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi:
- per la frequenza dei corsi (anche nel caso in cui le lezioni, le attività didattiche e/o di laboratorio siano erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che la piattaforma comunicata dall'ente formativo preveda tali attività in orario di servizio) e per l'effettuazione dell'eventuale tirocinio, se parte integrante del corso;
 - per la preparazione degli esami, della relazione e/o della tesi finale e, per quanto riguarda i corsi per il conseguimento del titolo di studio di istruzione Secondaria di 1° e 2° grado, per la preparazione delle verifiche intermedie e finali, nella misura massima di **60** ore (o in proporzione in caso di fruizione di part – time);
- Al fine di evitare l'eccessiva concentrazione e frammentazione delle assenze in un unico periodo e facilitare la sostituzione del docente assente, tali ore devono essere, di norma, fruite in blocchi orari non inferiori ad 1/3 ed entro i 15 giorni antecedenti la data dell'esame , della discussione della tesi dell'illustrazione della relazione finale o dell'effettuazione delle verifiche intermedie e finali.
7. Il docente titolare dei permessi produrrà al Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi stessi.
8. Il personale mantiene comunque la facoltà di usufruire dei permessi di cui agli artt. 15, comma 1 e 19, comma 7, dell'ipotesi di CCNL siglato il 7.10.2007 (partecipazione a concorsi o esami), nonché dell'aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all'art. 18, comma 2, della citata ipotesi di CCNL
9. I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione o svolte dalle Università, I.R.R.E o da enti accreditati)

ART. 11
(Certificazione)

1. La certificazione relativa all' iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall'esito degli stessi) o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni.
2. La preparazione degli esami e della tesi finale e/o relazione finale, delle verifiche intermedie e finali deve essere certificata con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al

- sostenimento dei predetti esami e verifiche anche se con esito negativo, e della tesi finale.
3. La mancata produzione delle certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/90.

ART. 12

(Vigenza del contratto)

Il presente contratto ha validità quadriennale e trova applicazione per i permessi da fruire nel corso degli anni 2008, 2009, 2010, 2011. Potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

ART. 13

(Interpretazione autentica)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

ART. 14

(Compatibilità finanziaria)

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell'Ufficio V (Risorse finanziarie), viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria a cura della ragioneria Provinciale dello Stato di Venezia.

ART. 15

(Modifica contratto integrativo regionale)

Le parti si impegnano a stipulare un nuovo Contratto Integrativo Regionale nel caso in cui vengano emanate successive norme di carattere legislativo o contrattuale modificative della materia oggetto del presente C.I.R.

Delegazione per la parte pubblica:

F.to Roberto Spampinato - Vice Direttore Generale

F.to Rita Marcomini – Dirigente Ufficio III



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

Delegazione per la parte sindacale:

- F.to CGIL Scuola – Antonio Giacobbi
- F.to CGIL Scuola – Luigi Rossi
- F.to CISL Scuola – Nereo Marcon
- F.to SNALS – Leopoldino Lago
- F.to UIL – Roberto Checcacci
- F.to UIL – Giuseppe Morgante
- F.to Federazione GILDA UNAMS : Fabio Barina